



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622834



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 654

Prot. _____ del 07/08/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE NEL QUARTIERE ARASI' IN
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. ASSUNTA**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata da Giovanni Zappalà, in qualità di amministratore parrocchiale della comunità di Arasi - Chiesa di Santa Maria del Popolo Arasi con sede in via Straorino, 2 - Reggio Calabria P.E.C.: caterina.curatola.558@psypec.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 07/08/2026.0204887.E, con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza per modifiche alla circolazione in varie vie del quartiere Arasi per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta dal 08/08/2025 al 16/08/2025;

Visto l'autorizzazione SUAP Prot. 29/07/2026.0197500.U;

Visto il patrocinio morale del sindaco di Reggio Calabria allegato;

Vista la documentazione allegata alla richiesta;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dal 10/08/2025 al 16/08/2025 dalle ore 17:30 alle ore 23:59

in piazza Goffredo Mameli del quartiere Arasi,

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- l'interdizione del traffico veicolare;
- l'apposizione della segnaletica;

il 15/08/2025 e il 16/08/2026 dalle ore 15.00 alle ore 23.59

in via San Sebastiano

in via San Leonardo

in via Cataciola

- il divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- l'apposizione della segnaletica;

il 15/08/2025 e il 16/08/2026 dalle ore 18.00 alle ore 23.59

in via San Sebastiano

in via San Leonardo

in via Cataciola

- la sospensione della circolazione veicolare al passaggio della processione:

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta richiedente;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine della validità della presente;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione degli eventi e dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

I partecipanti alla liturgia dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione, in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo e/o intralcio o potenziale rischio di sinistro per loro stessi e per gli altri utenti della strada.

Dovrà essere impedito ai partecipanti alla processione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo conformemente a quanto statuito da C.D.S. e da suo Regolamento di attuazione;

Si dispone altresì di adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale avvalendosi di proprio personale dotato di giubbotti catarifrangenti e munito di paletta da muovere.

Lo stesso richiedente è da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione delle prescrizioni contenute nel presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica a cura e spese del richiedente per coadiuvare il celebrante e l'organizzazione nelle operazioni d'interdizione temporanea del traffico veicolare.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, li 04/08/2026

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

